

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014, DI VARIANTE SEMPLIFICATA N. 1 AL PRIMO STRALCIO DI R.U. APPROVATO CON D.C.C. N. 41/2015.

Il 12 novembre 2014 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la nuova legge regionale sul governo del territorio, L.R.T. 65/2014, che ha abrogato la previgente L.R. 01/05, ovvero il riferimento normativo per la procedura di formazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Sansepolcro, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014.

Alla data di entrata in vigore della citata L.R.T. 65/2014 il R.U. del Comune di Sansepolcro risultava pertanto già adottato e, quindi, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 231 della nuova legge, tale strumento urbanistico può concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 della L.R. 01/05 ancorché abrogata.

L'attivazione di nuove varianti, invece, segue le procedure della citata L.R.T. 65/2014.

L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della comunicazione rediga un rapporto sull'attività svolta.

Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21.05.2007.

L'avvio del procedimento pubblicistico comporta che i documenti elaborati per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla L.R. 10/2010, che danno conto degli obiettivi e dei contenuti principali che connotano le scelte "progettuali" degli strumenti urbanistici, debbano essere preliminarmente noti e condivisi dalla Giunta, autorizzando eventualmente il Responsabile del procedimento a svolgere incontri pubblici di informazione, confronto e valutazione. Questo passaggio viene compreso nel provvedimento di Giunta con cui si avvia il procedimento degli strumenti urbanistici.

Nel caso della variante in oggetto, in quanto variante semplificata ai sensi dell'art. 30 commi 2, 3 della L.R.T. 65/2014, non è stato necessario deliberare l'avvio del procedimento e quindi la procedura viene avviata con l'adozione. Poiché si tratta di variante di modesta entità, che non comporta modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010, l'autorità procedente ha richiesto all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tale variante non comporti impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente ha redatto un'apposita "Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata".

L'Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 15/04/2016, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S..

Nelle fasi successive del procedimento, data la natura della presente variante semplificata, sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione e partecipazione alla formazione della stessa attraverso la pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di adozione della stessa e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua adozione, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi.

Sansepolcro, 14 aprile 2016

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Arch. Ilaria Calabresi